



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

IL MIUR DEFINISCE I CONFINI DEI DIPLOMI ITS

Gli ITS-Istituti Tecnici Superiori sono la risposta italiana (*peraltro ottimamente data: oltre l'80% dei diplomati trova subito lavoro*) alla necessità delle imprese di avere dei super-tecnici; gli ITS, che rilasciano il Diploma Tecnico Superiore, sono infatti scuole di eccellenza di alta specializzazione non universitaria, organizzata sotto forma di Fondazioni che coinvolgono Istituti Tecnici e Professionali statali, imprese del settore, Enti locali, Università, Ordini professionali.

Nati nel 2010, rappresentano l'equivalente italiano delle "Fachhochschule" tedesche (*tuttavia in Germania ben più diffuse rispetto all'Italia*), anche se la loro presenza è ancora modesta: 103 gli ITS funzionanti con 13.381 iscritti.

Il Diploma Tecnico Superiore, tuttavia, è anche riconosciuto come **sostitutivo del tirocinio professionale** richiesto da alcuni Albi professionali del settore tecnico (*quello degli Agrotecnici è stato il primo ad offrire questa possibilità*) anche se l'accesso all'Albo è poi comunque condizionato dal possesso dello specifico titolo di studio previsto per legge.

Ad esempio, per ciò che attiene all'Albo degli Agrotecnici, per accedervi è necessario possedere una laurea in agraria o scienze naturali (*nonchè altre idonee*) oppure un diploma in agraria, dove il possesso del diploma ITS evita esclusivamente di dover svolgere il praticantato professionale obbligatorio (*che varia da 6 a 18 mesi*), sostituendolo interamente.

Lo stesso dicasi per gli Albi dei Geometri, dei Periti agrari e dei Periti industriali, che soggiacciono alla medesima disciplina, così come puntualmente previsto dall'art. 55 comma 3 del DPR n. 328/2001.

Evidentemente qualcuno deve avere cercato di forzare la mano, riconoscendo il diploma ITS come titolo idoneo per l'accesso ai predetti Albi professionali, però così violando le norme.



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

Non si può infatti leggere diversamente la recente nota del MIUR prot. n. 10673/2019 inviata ai quattro richiamati Albi professionali (*Agrotecnici, Geometri, Periti agrari e Periti industriali*) “richiamati” a vigilare perchè vengano puntualmente rispettate le attuali prescrizioni normative le quali, come detto, consentono di ritenere il diploma ITS come **equivalente al tirocinio professionale, ma non sostitutivo dei titoli di studio** richiesti dalla legge per accedere alle predette professioni.

*“Il richiamo ministeriale -ha precisato **Roberto ORLANDI**, Presidente degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati- non riguarda il nostro Albo professionale, che si è sempre attenuto alle disposizioni, negli anni scorsi respingendo alcune domande di diploma ITS privi di idoneo titolo di studio per accedere all’Albo, peraltro sempre informando il MIUR. Per noi è chiaro che il diploma ITS, allo stato, può solo sostituire il tirocinio professionale. E, peraltro, non è poca cosa.*

*Chi fosse interessato ad iscriversi nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, può presentare domanda **entro il 6 giugno prossimo**, ultimo giorno utile. I fac-simile delle domande e le istruzioni sono scaricabili dal sito www.agrotecnici.it.”*

Roma, 27 maggio 2019

Allegato: nota MIUR 22 maggio 2019, prot. n. 10673.




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio V



Dott. Maurizio Savoncelli
Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geometri e dei Geometri Laureati
m.savoncelli@cng.it

Dott. Mario Braga
Presidente del Collegio Nazionale dei
Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
presidenza@peritiagrari.it

Dott. Roberto Orlandi
Presidente del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
orlandi@agrotecnici.it

Dott. Claudio Guasco
Presidente del Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
claudio.guasco@cnpi.it

Oggetto: Esami di abilitazione all'esercizio della libera professione – sessione 2019.
Valutazione del diploma I.T.S.

In relazione alle Ordinanze Ministeriali concernenti l'indizione degli esami di Stato – sessione 2019 - per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di Geometra e Geometra laureato, Perito Agrario e Perito Agrario laureato, Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Perito Industriale e Perito Industriale laureato, si reputa opportuno precisare quanto segue, considerato l'approssimarsi della scadenza del termine – 6 giugno 2019 - di presentazione delle istanze di partecipazione agli esami.

E' stato portato a conoscenza di questa Direzione Generale che sussistono difformità in merito alla valutazione, ai fini dell'ammissione agli esami suddetti, del diploma conseguito a conclusione dei percorsi formativi realizzati dalle Fondazioni I.T.S.-

In particolare, risulta che in alcuni casi tale diploma sia stato utilmente valutato prescindendo dalla sussistenza del possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado il quale, come previsto dalle disposizioni vigenti, costituisce conditio sine qua non per l'ammissione agli esami in parola dei candidati privi di titolo accademico.

Si ribadisce in proposito che la novella all'art. 55, comma 3, del D.P.R. 328/2001, introdotta dall'art. 1, comma 52, della legge 107/2015, nel disporre della validità del diploma I.T.S. ne definisce tassativamente limiti e condizioni affinché possa essere riconosciuto – esclusivamente – come "sostitutivo" del tirocinio tradizionale, come riportato nelle Ordinanze Ministeriali di indizione degli esami di abilitazione alle libere professioni per la sessione 2019.

AZ/df

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Tel. 06.58493249
e-mail antonietta.zancan@istruzione.it

Dal combinato disposto delle citate norme, che si ritiene non offra spazio a dubbi interpretativi, emerge che nulla è innovato circa l'obbligo del possesso dello specifico diploma di istruzione secondaria superiore, richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi professionali da parte di coloro i quali, come sopra precisato, siano sprovvisti di titolo accademico.


Il testo emendato del citato comma 3 dell'art. 55 del D.P. 328/2001 infatti recita:

"3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008 comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere."

(da G.U. Serie Generale n.190 del 17-08-2001 - Suppl. Ordinario n. 212).

Posto quanto sopra si reputa opportuno, a sommosso parere dello scrivente, che le SS.LL. diffondano cortesemente, quanto prima, il contenuto della presente nota presso le rispettive strutture territoriali, al fine di garantire la correttezza e l'omogeneità, su tutto il territorio nazionale, dell'operato di coloro sui quali incombe l'onere e la correlata responsabilità della valutazione del titolo *de qua* eventualmente posseduto dai menzionati candidati che presenteranno istanza di partecipazione alle prove d'esame.

Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA